



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N.45

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: società tra professionisti (STP) – sede di iscrizione STP – pagamento quota annuale d'iscrizione — pagamento quota di pertinenza FNOMCeO - pagamento della tassa di concessione governativa – maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti calcolata per teste e per quote.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla costituzione ed iscrizione delle società tra professionisti (STP).

Come è noto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede tra l'altro che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Il procedimento di iscrizione all'albo professionale è dettato dagli artt. 8-10 del decreto 8 febbraio 2013, n. 34 recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183".

Si ribadisce, così come già chiarito nella Comunicazione n. 62/13, che la società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti (art. 8, comma 1, D.M. 34/13) e **coincidente con quello in cui è posta la sede legale della società tra professionisti come puntualizza il successivo art. 9.** Ebbene sottolineare che il principio, per cui la società tra professionisti debba iscriversi nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, è l'unico esplicitato nel decreto sopraccitato; con il corollario della irrilevanza, a tal fine, delle iscrizioni in albi differenti dei soci professionisti. In questo senso questa Federazione ritiene di condividere la posizione espressa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con Circolare n. 33 del 31 luglio 2013.

Si rileva che gli Ordini territoriali possono determinare, con apposita delibera, la quota di iscrizione annuale dovuta dalle società tra professionisti. L'obbligo di versamento della quota annuale di iscrizione ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, in quanto, per entrambe le

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

categorie di soggetti, l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale medica e odontoiatrica. Con particolare riferimento alla approvazione della delibera per fissare la quota annuale di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società dei professionisti, ferma restando l'autonomia degli Ordini territoriali in materia, si sottolinea che l'iscrizione all'Ordine non dovrebbe essere connessa agli aspetti economici dell'esercizio professionale che ne deriva e al numero dei soci partecipanti, anche perché i soci professionisti sono già iscritti all'Albo a titolo individuale e dovrebbe, quindi, essere parametrata alla quota annua di iscrizione richiesta per le persone fisiche, pari a quella versata da ciascun professionista.

Per quanto concerne la quota di pertinenza della FNOMCeO, per ogni società tra professionisti iscritta agli Ordini territoriali, essa è determinata nel valore pari ad euro 23,00.

Si sottolinea che, per l'iscrizione delle società tra professionisti o delle società multidisciplinari tra professionisti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, analogamente a quanto disciplinato per le persone fisiche, **deve essere presentata all'Ordine l'attestazione del versamento di euro 168,00 per la tassa di concessione governativa.** Le società tra professionisti sono, infatti, tenute al pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 22 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641, che annovera tra i soggetti tenuti al pagamento gli iscritti negli albi per l'esercizio di professioni arti o mestieri.

Infine si rileva che l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11 prevede che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Pertanto, recependo i recenti orientamenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si ritiene che, per effetto della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11 sopraccitata, non possano essere accolte le domande d'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, se presentate da società tra professionisti che non possiedano congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote societarie. Tale posizione ha, allo stato attuale, trovato il conforto di pronunce giurisprudenziali.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582